



Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

CIRCOLARE SPECIALE: DECRETO “SOSTEGNI BIS DL 73/2021”

Con il DL n. 73 (c.d. decreto “Sostegni bis”), pubblicato sulla *G.U.* 25/05/2021, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Per i soggetti con partita iva attiva dal 26.05.2021, così divisi:

1- PER CHI HA BENEFICIATO DEL FONDO PERDUTO DEL DECRETO SOSTEGNI DI MARZO 2021

È riconosciuto un identico contributo a fondo perduto ai soggetti che hanno beneficiato del fondo perduto del decreto sostegni di marzo 2021, che sarà erogato in automatico senza necessità di inviare ulteriori istanze e con la stessa modalità di erogazione scelta in precedenza.

2- POSSIBILITA' PER CHI HA GIA' BENEFICIATO DEL FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI DI RICALCOLARLO SECONDO NUOVI PARAMETRI

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare **medio mensile del fatturato** e dei **corrispettivi DAL 01/04/2020 AL 31/03/2021 sia inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare **medio mensile del fatturato e corrispettivi DAL 01/04/2019 AL 31/03/2020**.

Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza ottenuta così determinata:

- **60%** se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) **non sono superiori a 100.000 euro**,
- **50%** se i ricavi e compensi 2019 **sono superiori a 100.000 euro** ma non superiori a 400.000 euro,
- **40%** se i ricavi e compensi 2019 **sono superiori a 400.000 euro** ma non superiori a 1 milione di euro,
- **30%** se i ricavi e compensi 2019 **sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**,
- **20%** se i ricavi o compensi 2019 **sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro**.

Se dal calcolo dovesse risultare un importo **MAGGIORE** al fondo erogato con il decreto sostegni (e di conseguenza a quello automatico del presente decreto) il contribuente potrà presentare un'istanza per vedersi riconosciuto il maggior valore spettante (limite massimo 150.000,00euro).

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.





Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Il contributo in esame può essere usufruito, analogamente a quanto previsto per il "contributo Decreto Sostegni", secondo le seguenti **2 modalità alternative**:

- **direttamente**. In tal caso l'Agenzia delle Entrate provvede all'**accredito** dello stesso **sul c/c** bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
- a seguito di **scelta irrevocabile** del beneficiario, quale credito d'imposta da utilizzare "**nella sua totalità**" in **compensazione nel mod. F24** esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

Tale scelta riguarda **l'intero ammontare del contributo**. Non è pertanto possibile richiedere in parte l'erogazione diretta e in parte l'utilizzo in compensazione.

Non possono ottenere il fondo:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- i soggetti che hanno attivato la partita iva dopo l'entrata in vigore del decreto;
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR
- contribuenti che nel 2019 abbiano avuto ricavi maggiori di 10 milioni.

3- PER I SOGGETTI CHE NON HANNO BENEFICIATO DEL FONDO PERDUTO PREVISTO DAL DECRETO SOSTEGNI

Ai soggetti che non hanno beneficiato del fondo perduto sostegni è data la possibilità di ottenere un **NUOVO FONDO PERDUTO SE** l'ammontare **medio mensile del fatturato** e dei **corrispettivi DAL 01/04/2020 AL 31/03/2021 sia inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare **medio mensile del fatturato e corrispettivi DAL 01/04/2019 AL 31/03/2020**. Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza ottenuta così determinata:

- **90%** se i ricavi e compensi del 2019 **non sono superiori a 100.000 euro**,
- **70%** se i ricavi e compensi 2019 **sono superiori a 100.000 euro** ma non superiori a 400.000 euro,
- **50%** se i ricavi e compensi 2019 **sono superiori a 400.000 euro** ma non superiori a 1 milione di euro,
- **40%** se i ricavi e compensi 2019 **sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**,
- **30%** se i ricavi o compensi 2019 **sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro**.

Per ottenere il contributo a fondo perduto, se spettante, è necessario inviare apposita istanza per la richiesta.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

ULTERIORE FONDO PERDUTO SU BASE REDDITUALE

Sarà inoltre possibile, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, chiedere un'integrazione ai contributi suddetti, che verrà determinata tenendo conto del complesso dei contributi a fondo perduto ricevuti in applicazione dei vari provvedimenti (decreto rilancio,



Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

decreto ristori, decreto Natale, decreto sostegni 1, decreto sostegni 2), previa presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021.

QUESTO FONDO È SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA.

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE

È istituito un fondo per il sostegno delle attività che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 26.05.2021 in forza delle previsioni del D.L. 19/2020.

Sarà emanato **apposito decreto** per individuare i **oggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto**.

CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI NON ABITATIVI E AFFITTO D'AZIENDA

Viene riconosciuto il **credito d'imposta locazioni** per il periodo da **gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari** esercenti attività economica, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il **1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021** sia inferiore **almeno del 30 per cento** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso **tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020** (tale requisito dello scostamento non deve essere rispettato se l'attività è iniziata dal 2019).

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta locazioni viene esteso fino al 31 luglio 2021.

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

È stato differito al **30 giugno 2021** il **termine di sospensione** del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento**, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

I **pagamenti** dovranno dunque essere effettuati entro il **31 luglio 2021**.

MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO

Viene incrementata la dotazione del "**Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche**", destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ

Le speciali disposizioni introdotte dal **Decreto Liquidità**, riguardanti, tra l'altro, anche il **Fondo centrale di garanzia Pmi** trovano applicazione **fino al 31.12.2021** (in luogo del 30.06.2021, come in passato previsto).

PLUSVALENZA DA CESSIONE DI PARTICIPAZIONI

Non sono soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di Snc, Sas, SpA, SapA, Srl, ecc., se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Le disposizioni in esame si applicano anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di Pmi innovative.



Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

PROROGA MORATORIA PER LE PMI

Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021 sono prorogate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.

Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021.

NOTA DI CREDITO IVA E PROCEDURE CONCORSUALI

Viene prevista la modifica dell'articolo 26 D.P.R. 633/1972, anticipando i termini per l'emissione delle note di credito Iva **in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale)**.

ACE INNOVATIVA

Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, per gli **incrementi di capitale proprio** è riconosciuto un **rendimento nozionale con applicazione di un'aliquota del 15%**. Gli incrementi del capitale proprio, inoltre, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta.

CREDITI D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI (CESPITI)

Il riferimento al credito d'imposta previsto per i beni strumentali riassumiamo le principali novità:

- la legge di bilancio 2021 ha potenziato il credito d'imposta previsto per il costo sostenuto (acquisto o leasing, non rientrano i noleggi o i comodati) per cespiti nuovi
- a decorrere dall'1/01/2020 e fino al 31/12/2022, ovvero
- entro il 30/06/2023 purché entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione

Non sono ammesse al credito di imposta le imprese:

- in liquidazione volontaria o in procedura concorsuale (es. fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità, ecc...),
- che non rispettano
 - le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e
 - il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

L'agevolazione del suddetto credito di imposta si applica agli investimenti appartenenti alle seguenti 4 categorie:

- 1) in **beni materiali** nuovi strumentali c.d "generici" (es. veicoli industriali, macchinari, attrezzature, impianti, mobili e arredi per ufficio, ecc...);
- 2) (dal 2021) in **beni immateriali** nuovi c.d "generici" (es. brevetti industriali, licenze di software operativi di gestione, ecc...)
- 3) in **beni materiali** nuovi strumentali ad elevato contenuto tecnologico c.d "**industria4.0**" (indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, come integrato dalla L. 205/2017);



Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

4) in **beni immateriali** nuovi c.d. "**industria 4.0**" indicati nell'allegato B annesso alla L.232/2016, come integrato dalla L. 205/2017 (si tratta di beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0).

Non sono agevolabili, ossia, non beneficiano del suddetto credito di imposta gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, del Tuir (**autovetture, motocicli e ciclomotori**); quindi non beneficiano del credito d'imposta gli investimenti:
 - **in autovetture** aziendali ad uso promiscuo
 - in autovetture aziendali assegnate ai dipendenti/amministratori,
 - in autovetture aziendali strumentali per l'esercizio dell'attività di impresa, quali ad esempio taxi, autovetture di autoscuole e autovetture adibite al noleggio con/senza conducente.
- fabbricati e costruzioni.

Beneficiano invece del credito di imposta i veicoli industriali, quali ad esempio, furgoni, autocarri, autotreni, veicoli commerciali leggeri, autobus, autoarticolati, autosnodati, rimorchi, semirimorchi, autogrù, ecc...

Investimento	Ammontare del credito		Limiti dimensionali dell'impresa
	16/11/2020 - 31/12/2021	01/01/2022 - 31/12/2021	
Beni materiali 4.0	50 % del costo	40 % del costo	Investimenti fino a 2,5 milioni di euro
	30 % del costo	20 % del costo	Investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
	10 % del costo	10 % del costo	Investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro
Beni immateriali 4.0	20 % del costo		Investimenti fino a 1 milione di euro.
Beni ordinari materiali	10 % del costo	6 per cento del costo	Investimenti fino a 2 milioni di euro
Beni ordinari immateriali	10 % del costo	6 % del costo	Investimenti fino a 1 milione di euro
Strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile (art. 18, L. 81/2017)	15 % del costo	6 % del costo	Investimenti fino a 2 milioni di euro

A tal fine **la fattura / altri documenti devono contenere la dicitura della norma agevolativa**, utilizzando, ad esempio per i beni normali, potrebbe essere la seguente:

"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ai sensi dell'art. 1, co. 1054-1058 Legge n. 178/2020"



Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Con il decreto 73 del 25/05/2021 viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro la **facoltà di utilizzo in compensazione del credito d'imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione.**

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019) spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

PROROGA INDENNITA' LAVORATORI STAGIONALI TURISMO E SPETTACOLO

Viene riconosciuta un'ulteriore indennità di 1.600 euro ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, D.L. 41/2021.

La norma richiama poi ulteriori fattispecie al ricorrere delle quali può essere riconosciuta apposita indennità.

INDENNITA' PER I COLLABORATORI SPORTIVI

Viene riconosciuta un'indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche purché non abbiano altri redditi quali per esempio pensioni.

TARI – TASSA RIFIUTI

Per le attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, un fondo con dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari.

BOLLETTE ELETTRICHE

Le misure volte alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le micro e piccole imprese sono prorogate sino al 31 luglio 2021.

CANONE RAI

Esonero del canone RAI per le imprese per il 2021.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.

Distinti Saluti,
Studio Gritti Calegari

